



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenza Adriana Zuffada ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 397/2014 promossa da:

[REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED]) VIA
[REDACTED], [REDACTED] MILANO; , con elezione di domicilio in VIA [REDACTED] MILANO
presso l'avvocato suddetto [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il
patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] [REDACTED]
([REDACTED]) VIA [REDACTED] [REDACTED] MILANO; , con elezione di domicilio in VIA
[REDACTED] MILANO presso l'avvocato suddetto

ATTOREI

contro

COND. [REDACTED] [REDACTED] MILANO (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. , con elezione di domicilio in VIA [REDACTED]
[REDACTED] MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto

CONVENUTO



Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.6.2014, il sig. [REDACTED] e [REDACTED] hanno impugnato le delibere assunte dall'assemblea del Condominio di via [REDACTED] Milano in data 25.9.2012 e 2.12.2013, con cui sono stati approvati i consuntivi di gestione ordinaria con addebito personale a carico degli attori di somme asseritamente dovute per spese legali, chiedono quindi di dichiararsi la nullità delle stesse in quanto ripartite in assenza di provvedimenti giurisdizionali di condanna alla liquidazione.

Si costituiva ritualmente il Condominio, chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e diritto.

Rimessa parte convenuta in termini, la causa veniva rinviata per esperimento della mediazione obbligatoria e all'esito per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'esito della quale viene ora in decisione.

L'impugnazione merita accoglimento.

Le attribuzioni dell'assemblea sono circoscritte alla verifica ed applicazione in concreto dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, oltre che per le legittime innovazioni deliberate dalla maggioranza. ~~X~~esula quindi dalle attribuzioni dell'assemblea il potere di imputare, con l'efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, al singolo condomino una determinata spesa pretesamente individuale non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell'ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore, e siccome al riguardo l'assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità (Cass. civ., Sez. II, 30/04/2013, n. 10196; Cass. civ., Sez. II, 22/07/1999, n. 7890; Trib. Milano, Sez. XIII, 6/5/2004 n. 5717). ~~X~~

Per quanto sopra la domanda attorea è fondata e questo Giudice dichiara la nullità delle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi anno 2011/2011 e anno 2012/2013 in punto



Sentenza n. 1748/2016 pubbl. il 08/02/2016
RG n. 397/2014
Repert. n. 1305/2016 del 09/02/2016

riparto spese legali come addebitato in via personale agli attori, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione in quanto inconferente.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano tenuto conto delle difese svolte come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

- 1) dichiara la nullità delle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi anno 2011/2012 e anno 2012/2013 in punto riparto spese legali come addebitato in via personale agli attori ;
- 2) condanna il Condominio di via [redacted] Milano alla rifusione delle spese di giudizio in favore degli attori, liquidate in complessivi € [redacted] per competenze oltre IVA, CPA e spese generali oltre accessori di legge.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, 8 febbraio 2016.

Il Giudice

Dott.ssa Lorenza Zuffada

